

Toscana Aeroporti S.p.A.
segreteria@pec.toscana-aeroporti.com

e p c:

ENAC

Direzione aeroportuale Toscana

Direzione operatività aeroporti

Direzione operazioni centro

Direzione centrale vigilanza tecnica

Direzione centrale economia e vigilanza aeroporti

Oggetto: Aeroporto di Firenze – Attuazione del provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l'aviazione commerciale.

IL DIRETTORE SVILUPPO GESTIONE AEROPORTI

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la direttiva n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla citata direttiva comunitaria e in particolare gli articoli 4, 5 e 11, nonché l'allegato A) di cui all'articolo 1;
- Visti il Regolamento "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" edizione n. 5 del 23 aprile 2012 e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento" nonché la circolare APT-02B del 22 novembre 2013, concernente "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";
- Visto l'articolo 15, comma 3, lettera a) del Regolamento, il quale precisa che una volta determinato il numero massimo di prestatori ammissibili per la categoria di servizio di assistenza assoggettata a limitazione non si procede a selezione degli stessi tramite procedure di selezione, nel caso in cui siano già presenti prestatori certificati e



operanti nel numero massimo previsto e sia rispettato il requisito di indipendenza richiesto dalla normativa di riferimento;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 39 del 4 dicembre 2018 con il quale, in accoglimento dell'istanza della società di gestione Toscana Aeroporti S.p.A., avanzata con nota n. 1407 del 4 aprile 2018, ed a seguito della successiva attività istruttoria, è stata disposta, tra l'altro, la limitazione, per la durata di sette anni, dell'accesso ai servizi di assistenza a terra nell'aeroporto di Firenze, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 18 del 1999, a due operatori per l'aviazione commerciale, con riguardo ai servizi di assistenza a terra di cui allegato A del menzionato decreto legislativo, costituiti dall'assistenza ai bagagli (categoria 3) e dall'assistenza operazioni in pista (categoria 5);
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 120541 del 21 ottobre 2019 con il quale è stata disposta la rettifica del citato provvedimento del medesimo Direttore generale, consistente nella precisazione che dalla limitazione disposta per l'assistenza operazioni in pista (categoria 5), dovevano ritenersi escluse le attività di cui al punto 5.7 dell'allegato A (trasporto, caricamento sull'aereo e scaricamento di cibi e bevande) al decreto legislativo n. 18 del 1999
- Vista la nota n. 117247 del 27 novembre 2020 con la quale la Direzione aeroportuale Toscana ha comunicato che attualmente presso l'aeroporto di Firenze risultano presenti e operanti, per l'aviazione commerciale, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, i seguenti due operatori certificati per le categorie di servizi di assistenza a terra oggetto della limitazione disposta:
- a) Consulta S.p.A.;
 - b) Toscana Aeroporti Handling S.r.l.;
- Considerata la necessità di acclarare, attraverso un atto di carattere ricognitorio, quali siano i prestatori dei servizi di assistenza a terra certificati e attualmente operanti presso l'aeroporto di Firenze, corrispondenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del Regolamento, al numero massimo consentito e quindi autorizzati a svolgere in via esclusiva i servizi di assistenza a terra per la durata di sette anni, decorrenti dalla data di adozione del medesimo provvedimento di limitazione;



DICHIARA

che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a) del Regolamento, in attuazione del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 39 del 4 dicembre 2018, i servizi di assistenza a terra per l'aviazione commerciale nell'aeroporto di Firenze per le categorie soggette a limitazione sono svolti, in via esclusiva, nel periodo di vigenza della limitazione, dalle seguenti società, fermo restando il mantenimento delle previste certificazioni:

- a) Consulta S.p.A.;
- b) Toscana Aeroporti Handling S.r.l..

Dott. Stefano Tarantini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
EGA/CE